

Il T.A.R. del Lazio, su ricordo dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti sospende l'efficacia del "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti"

**N. 01887/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 03185/2010 REG.RIC.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3185 del 2010, proposto da Angelo Buscema, rappresentato e difeso dagli avv. Aristide Police, Filippo Degni, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via Sistina, 4;

contro

Corte dei Conti, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;

nei confronti di

Vittorio Giuseppone, Martino Colella;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti prot.n . 1/DEL/2010 del 26.01.2010, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei Conti, nella parte in cui stabilisce che "il magistrato addetto ai sistemi informativi automatizzati coadiuva il Segretario Generale nella predisposizione dei programmi di informatizzazione delle attività relative alle funzioni giurisdizionali e di controllo, nella cura dei rapporti esterni, nella definizione degli indirizzi e delle linee programmatiche per lo sviluppo dei servizi informatici e telematici, nel monitoraggio dell'esecuzione dei contratti di grande rilievo" (art. 19);
- della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti prot. n. 36 del 02.02.2010, con la quale è stato adottato il precitato Regolamento;
- dell'atto di convocazione dell'adunanza delle Sezioni Riunite fissata per l'esame del precitato regolamento al giorno 25.01.2010, di estremi e data sconosciuti, nella parte in cui non è stata disposta la comunicazione al Dott. Buscema della medesima adunanza;
- di ogni altro atto presupposto, con particolare riferimento al parere del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti del 16.12.2009, mai comunicato e di contenuto sconosciuto, rispetto ai quali si formula sin da ora espressa istanza di

acquisizione in via istruttoria, nonché di ogni altro provvedimento connesso, successivo o comunque collegato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Corte dei Conti e di Ministero della Giustizia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso l'impugnata determinazione, recante approvazione del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei Conti;

- dato atto della non manifesta infondatezza delle doglianze dedotte dalla parte ricorrente, sì da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni juris inerente alla formulata istanza cautelare;

- ulteriormente osservato che – impregiudicato il mantenimento della res controversa adhuc integra, alla stregua

della valutata fondatezza dell'esigenza cautelare fatta valere – la controversia meriti un più congruo approfondimento nella sede di merito, si da suggerire, a tale riguardo, la fissazione dell'udienza pubblica del 13 ottobre 2010;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. I – ACCOGLIE la domanda cautelare e, per l'effetto, SOSPENDE l'esecuzione degli atti impugnati; FISSA, ai fini della trattazione nel merito della controversia, la pubblica udienza del 13 ottobre 2010.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2010

IL SEGRETARIO